



## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dal Banco Alimentare del Lazio Onlus in data 30/04/2013, dalla quale emerge l'attività del Banco sul territorio regionale ed in particolare in favore di due associazioni di volontariato operanti nel Comune di Acuto;

CONSIDERATO che l'Associazione non ha fini di lucro ed il servizio svolto presso il Comune di Acuto ha una finalità sociale rilevante e di grande utilità nel sostenere le famiglie con gravi difficoltà economiche;

VISTO che il Banco Alimentare a fronte dei numerosissimi interventi operati in ambito comunale, chiede un sostegno economico da parte del Comune di Acuto;

RITENUTO aderire alla richiesta valutando l'opera del Banco assolutamente degna di considerazione soprattutto in un periodo di crisi economica come l'attuale dove i casi di bisogno aumentano ogni giorno;

CONSTATATO, altresì che l'iniziativa proposta si configura come sostegno dell'attività svolta da un soggetto privato, liberamente associato che, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, svolge nell'interesse della collettività, funzioni proprie del Comune nell'ambito dei servizi di assistenza ai nuclei familiari in condizioni disagiate;

DATO ATTO che tale spesa esula dall'applicazione del divieto imposto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, in quanto dalla stessa non deriva alcuna promozione dell'immagine del Comune e poiché del contributo erogato dall'ente non verrà fatta alcuna menzione, risultando così inesistente il connotato tipico della sponsorizzazione;

AD UNANIMITA'

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di concedere alla Associazione ONLUS "Banco Alimentare del Lazio", con sede in Roma Via Aureliana 2 un contributo di € 300,00;
- di incaricare il Responsabile del Servizio competente a provvedere con apposito provvedimento alla liquidazione del contributo concesso;
- di dare atto che detta contribuzione si configura come sostegno dell'attività svolta da un soggetto privato, liberamente associato che, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, svolge nell'interesse della collettività locale, funzioni proprie del Comune;
- di dare atto inoltre che tale spesa esula dall'applicazione del divieto imposto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, in quanto dalla stessa non deriva alcuna promozione dell'immagine del Comune e poiché del contributo erogato dall'ente non verrà fatta alcuna menzione, risultando così inesistente il connotato tipico della sponsorizzazione;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.